Gaxa
L'ENERGIA PER LA SARDEGNA

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CLIENTI FINALI NON DOMESTICI ALTRI USI E CONDOMINI - MERCATO LIBERO.

1. CONDIZIONI CONTRATTUALI E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

GAXA S.p.A. (di seguito anche "GAXA" o il "FORNITORE") soc ietà soggetta all'attivit à di direzione e coordinamento di Edison S.p.A, con sede legal e in Ca gliari, Via Goffredo Mameli n.191, Capi tale Sociale di Euro 3.100.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Cagliari - Oristano codice fiscale e partita IVA 10813630968 - REA di Cagliari 303808 - si impegna a somministrare al CLIENTE l'energia elettrica per uso non domestico - altri usi e Condomini destinata all'indirizzo di fornitura indicato nella Proposta di Contratto (PDC) per i clienti finali non domestici che unitamente alle presenti Condizioni G enerali nonché agli allegati (Condizioni Economiche di fornitura, (sia per per clienti finali non domestici altri usi, sia per i Condomini), Informazioni aggiuntive per il CLIENTE, informativa privacy, alla Scheda sintetica, Scheda del diritto di ripensamento (solo per i Condomini)) costituiscono il "CONTRATTO". Oltre alla fornitura di energia elettrica , qualora il Clie nte lo richieda espressamente selezionando l'apposita casel la nella Proposta di Contr atto (Opzione Più Valor e). potrà essere eseguito in favore del cliente un servizio di Consulenza Tecnica finalizzato ad ottenere, tramite un sopralluogo di personale tecnico s pecializzato (esterno e non facente parte di GAXA) presso l'immobile del Cliente, un preventivo per l'installazione di prodotti ed impianti per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'immobile ove verrà erogata la fornitura di energia elettrica. GAXA e il CLIENTE saranno di seguito denominati singolarmente "PARTE" e congiuntamente "PARTI". IL CONTRATTO si intende valido anche per l'attivazione di una sola fornitura.

2. CONDIZIONI CONTRATTUALI E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

2.1 Il Contratto ha per ogge tto esclusivo la somministrazione di energia elet trica al Cliente da part e di GAXA S.p.A, presso il Punto di fornitura individuato, secondo le presenti Condizioni G enerali di Contratt o (CGC) e le Condizioni Tecnico Econo miche (CTE) per la forni tura di energia elettrica, nonché gli altri servizi accessori alla stessa, ivi compresa la possibilità di espletamento del servizio di Consulenza Tecnica previsto all'art. 1. Le disposizioni contrattuali contenute nella Prop osta di Contratto prevalgono sempre sulle present i Condizioni Generali di Contratt o e sugli allegati. In caso di contrasto tra le CGC e CTE queste ultime devono ritenersi prevalenti.

2.2 Il CLIENTE, con la sottoscrizione del CONTRATTO, conferisce mandato con rappresentanza a GAXA perché proceda in suo nome e per suo conto a receder e dal contratto con il fornitore uscente. Il mandato si intende conferito a titolo grat uito. Per l'esecuzione del Contratto GAXA S.p.A.conc luderà i contratti per i servizi di trasporto e di connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettr ica ed eseguirà quanto neces sario, anche secondo quanto richie sto dal gestore di re te. Tali servizi cesseran no alla data di r isoluzione del Contratt o, per qualunque causa. Il Cliente conferisc e mandato senza r appresentanza a t itolo gratuito a GAXA S.p.A.(ovvero a società da questo de legate) per la conclusione del contratto di trasporto con il Distributore e del contratto di dispacciamento con Terna S.p.A. (di se guito "Terna"). Pe r la conclusione dei suddetti contratti, GAXA S.p.A. si serve di uno o più soggetti terzi. Il C liente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra. Il Cliente, ove ap plicabile, si impegna a sostenere tutti, ne ssuno escluso, gli on eri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto p er il servizio di connessione e a tenere indenne GAXA S.p.A. in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con i l presente Contratto. Il Cl iente, qualora selezioni la casella "Opzion e Più Valore" presente nella Proposta di Contrat to, autorizza espressamente GAXA a fornire a terzi (e d in particolare a personale tecnico esterno e non facente parte di GAXA) i propri dati al fine di poter essere contattato per l'espletamento del servizio di Consulenza Tecnica finalizzato ad ottenere un preventivo per l'installazione di prodotti ed impianti per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'immobile ove verrà erogata la fornitura di energia elettrica.

2.3 Il CONTRATTO può essere stipulato attraverso le seguenti modalità: punti vendita territoriali, agenzie o direct agent, modalità telefonica (teleselling inbound o out bound), sito web di G AXA. Il CONTRA TTO si intende perfezionato nel momento in cui il CLIENTE riceve l'accettazione scritta da parte di GAXA, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione o, a seconda dei casi, della conferma da parte del CLIENTE della sua PDC, a mezzo raccomandata a/r, ovvero tramite qualunque altro mezzo idoneo a certificare la ricezione (esempio SMS) preventivamente concordato con il CLIENTE. Nel caso in cui il CONTRATTO sia concluso attraverso forme di comunica zione a distanza, lo stesso verrà in viato al Cliente all'indirizzo di posta elettronica indicato su supporto durevole. Nel caso in cui il CONTRATTO sia concluso telefonicamente sono altresì rese disponibili su supporto durevole, o ltre alla registrazion e della telefonata relativa all'approvaz ione delle condizioni contrattuali ed economiche da parte del CLIENTE, anche la successiva conferma di essa da parte del CLIENTE, previa esplicita richiesta dello stesso di fornire tale conferma mediante registrazione; il file contenente le registrazioni del contratto verrà trasmesso ai clienti , su supporto durevole, tramite em ail e verrà inviato prima dell'attivazione della fornitura. In ogni ca so tutta la documentazione contrattuale rimane sempre a disposizione del Cliente a s ua semplice richiesta.

2.4 (Solo per i Condomini uso domestico) Qualora il Contratto sia concluso con un Cliente finale fuori dei locali commerciali, Gaxa è tenuta a fornire al Cliente Condominio uso domestico una copia del Contratto firmato o la conferma del Contratto su supporto cartaceo o, se il Cliente finale Condominio è d'accordo, su un altro Supporto durevole. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 6 e s.m.i., del Codice del consumo per i contratti telefonici, nel caso di qualsiasi contratto a distanza, Gaxa fornisce al Cliente finale domestico la conferma del Contratto concluso su Supporto d urevole, prima dell'A ttivazione della fornitura. Gaxa può, previo consenso del Cliente, so stituire la consegna o la trasmissione delle informazioni ovvero dei mod uli relativi all'esercizio del diritto di ripensamento e per la prese ntazione dei reclami , nonché della Docume ntazione contrattuale con la messa a disposizione sul proprio sito i nternet, in modalità anche stampabile e presso gli eventuali sportelli fisici.

2.5 La Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della norma tiva vigente.

2.6 L'Attivazione della fornitura, avverrà solo dopo l'accettazione della proposta di contratto da parte di GAXA, ed è subordinata sempre alla verifica positiva da parte del Distributore di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'attivazione della fornitura. Salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui l'attivazione avvenga a seguito di voltura, subent ro o nuova attivazione, questa avrà luogo la prim a data utile e comunque entro e non oltr e il primo giorno del ter zo mese successivo a quello di conclusione del contratto. Il contratto di somministrazione per i nuovi c lienti/subentri avrà sempre decorrenza dalla dat a di installazione e/o attivazione del misuratore effettuata dal Distributore, m entre nei casi di voltura la decorrenza avverrà nei termini previsti dalla normativa vigente. Nel c aso di attivazio ne derivante da switching la data di avvio avrà luogo nel temine indicato nella comunicazione (lettera, sms o mail) di attivazione della fornitura inviata da GAXA. La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata, comunque, almeno nella prima fattura emessa da parte di GAXA. Ove GAXA non fosse in grado, per cause alla st essa non imputabili, di dar corso all'A ttivazione della fornitura nei termini so pra indicati, ne dà tempes tiva comunicazione motivata al C liente, indicando alt resi la data prevista per l'Attivazione medesima.

2.7 (Solo per i Condom ini uso domestico) Seco ndo quanto previsto dal Codice del consumo, qualora il Contratt o sia stato concluso dal Cliente Condominio uso domestico fuori dei locali commerciali di Gaxa o a distanza, il Cliente Condominio uso domestico può recedere dal Contratto, s enza oneri e senza d over fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto. Qualora il Contratto sia stato concluso, inv ece, dal Cliente Condom inio uso domestico nel contesto di visite non richieste dal Cliente stesso presso la sua abitaz ione oppure in occasione di escursioni organizzate da Gaxa con lo scopo e con l'effetto di promuovere o vendere prodotti, il Cliente Co ndominio uso domestico può recedere dal Contrat to, sempre senza oneri e senza d over fornire alcuna motivaz ione, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di concl usione del Contratto. L'esercizio del superiore diritto di recesso potrà avvenire con una delle seguenti modalità, a scelta del Cliente Condominio uso domestico:

a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto ai recapiti indicati nel modulo per l'esercizio del diritto di ripensamento;

b) mediante invio del Modulo di ripensamento attraverso i canali indicati nel suddetto modulo.

L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente Condominio uso domestico. Durante il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente Condominio uso domestico richieda espressamente che le procedure per dar corso all'Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento. La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente Condominio uso domestico la perdita del diritto di ripensamento. Qualora il Cliente Condominio uso domestico eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l'avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l'Attivazione della medesima, Gaxa può chiedere al Cliente Condominio uso domestico un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore. Qualora, al momento dell'esercizio del diritto di ripensamento, l'Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente Condominio uso domestico è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.

Le Parti prendono atto che:

a) se il Cliente Condominio uso domestico esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore;

b) se il Cliente Condominio uso domestico esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l'attivazione, lo stesso Cliente Condominio uso domestico può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario, saranno attivati i Servizi di tutele graduali o, se applicabile, di salvaguardia. Nei casi di cui sopra, Gaxa non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente Condominio uso domestico.

2.8 GAXA si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione di energia nel caso in cui il CLIENTE fornisca i propri dati in modo incompleto o non corretto. L'esecuzione del CONTRATTO resta subordinata al fatto che: a. non si verifichi una mancata attivazione o una mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione dell'addebito diretto su conto corrente (nel caso di scelta da parte del Cliente della modalità di pagamento tramite SDD); b. il CLIENTE non risulti iscritto nel registro dei protesti e/o sottoposto a procedure esecutive e/o concorsuali; c. mancato ottenimento da parte di GAXA di adeguata copertura assicurativa o plafond di credito, nei confronti del CLIENTE, da parte di primaria compagnia di assicurazione o altra istituzione finanziaria specializzata, con la quale GAXA ha stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il proprio rischio di credito commerciale; d. mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e i servizi direttamente connessi; e. inefficacia dei Contratti di Distribuzione, Trasporto o Dispacciamento per cause non imputabili a GAXA; f. qualora richiesta, mancato rilascio di garanzia bancaria o assicurativa di cui al punto 13.3; g. il CLIENTE provenga dal regime di Salvaguardia; h. il FORNITORE non sia informato del fatto che il CLIENTE sia stato in precedenza titolare del medesimo POD o di un altro POD interrotto a seguito dell'intervento di Interruzione della fornitura per morosità e per il quale risultino eventuali importi insoluti riguardanti l'intervento stesso; i. la fornitura non risulti già sospesa per morosità o non sia pervenuta al Distributore Locale una richiesta di sospensione relativa allo stesso punto; j. il punto non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo in termini di contributo per morosità pregressa; k. il punto non sia stato oggetto negli ultimi 12 mesi di altre richieste di attivazione oltre a quella in corso; l. manomissione e/o anomalia segnalata dal Distributore riguardante il Punto di fornitura oggetto della fornitura. Ai sensi dell'art. 6 della Deliberazione dell'AEEG ARG/elt 4/08, l'esecuzione del Contratto resta subordinata al fatto che, al momento in cui GAXA S.p.A. e/o altra società controllata dalla stessa e/o controllata dalla medesima controllante e/o terza, ovvero società delegata da GAXA richiede al Distributore locale ("Distributore") l'attivazione del Punto di Prelievo (POD), lo stesso Punto di Prelievo non risulti già sospeso per morosità o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso.

La fornitura è in ogni caso condizionata:

- all'esito positivo della verifica sull'assenza di precedenti morosità nei confronti del Fornitore e all'esito positivo delle valutazioni sull'affidabilità creditizia del Cliente (credit check). L'attività di credit check verrà effettuata, ad esempio, per riscontrare la presenza: (I) di protesti, pregiudizievoli, anche attraverso banche dati dei punti di prelievo e dei Clienti finali appositamente istituite anche dalle autorità competenti relativamente ai mercati dell'energia elettrica e del gas, (II) morosità relative a diversi contratti intestati allo stesso Cliente, stipulati anche con terzi.
- alle verifiche positive che il Fornitore potrà effettuare presso società specializzate esterne verso le quali il Cliente autorizza fin d'ora il trattamento dei propri dati personali.

In caso di esito negativo, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente, altrimenti le condizioni sospensive di cui sopra si intenderanno verificate positivamente.

2.9 GAXA si avvarrà della facoltà di esercizio della revoca dell'attivazione (switching) anche ai sensi del TIMOE e s.m.i. A tal fine il SII (Sistema Informativo Integrato) o il Distributore Locale, comunicheranno a GAXA le seguenti informazioni: a. se la fornitura è sospesa per morosità; b. il mercato di provenienza; c. le date di eventuali richieste di sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione; d. le date di eventuali richieste di attivazione oltre a quella in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione presentata da GAXA; e. l'accessibilità o meno del Punto di Prelievo; f. sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo in termini di contributo per morosità pregressa. In caso di effettivo esercizio della revoca, GAXA non darà esecuzione al presente CONTRATTO e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno così come previsto dal TIMOE e normativa tutta correlata. Gaxa (solo per i Condomini uso domestico) potrà esercitare la facoltà di revoca qualora il Cliente Condominio uso domestico eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione, da parte di Gaxa, della richiesta di switching entro l'ultima data utile. Qualora GAXA intenda esercitare la facoltà di revocare la richiesta di switching, è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente, entro il termine di 90 giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente Fornitore. Superato tale termine (90 giorni), in assenza della comunicazione da parte di GAXA, il Contratto avrà comunque efficacia. Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura GAXA riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente finale con riferimento al Punto di fornitura oggetto del Contratto o di altro Punto di fornitura allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l'Attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi GAXA avrà comunque la facoltà di: a) ritirare la richiesta di switching per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnala zione da parte del Distributore; b) confermare la richiesta di switching, rivalendosi sul Cliente finale.

2.10 In caso di subentro nella fornitura di un nuovo Cliente su un punto di fornitura attivo (senza soluzione di continuità) il subentrante dovrà richiedere al Fornitore la voltura e comunicare l'eventuale autolettura rilevata. Il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto. In tal caso l'avvio dell'esecuzione della fornitura in capo al subentrante coinciderà con la data di voltura secondo la regolazione vigente (Del.102/2016/R/com e s.m.i. e Del. 398/2014/R/eel), che non necessariamente corrisponde alla data di eventuale rilevazione dell'autolettura o richiesta voltura. Il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di voltura, comunicandolo al Cliente, e di procedere alla risoluzione del contratto di fornitura in essere alla data di presentazione della richiesta di voltura per il punto di fornitura interessato. Il Cliente non è tenuto al pagamento delle eventuali morosità pregresse relative al/ai POD oggetto del presente Contratto, salvo che non sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da presupporre una continuità con il cliente uscente.

3. DURATA E DECORRENZA CONTRATTUALE

3.1 Il CONTRATTO è a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di effettivo inizio della somministrazione

di energia elettrica, secondo quanto riportato nella Proposta di Contratto. La durata del Contratto si distingue dalla durata delle Condizioni Tecnico Economiche che avrà un periodo di validità disciplinato all'interno delle Condizioni Economiche Particolari per la fornitura di Energia Elettrica. Si precisa che la durata eventualmente indicata nelle Condizioni Tecnico Economiche riguarda soltanto il periodo applicativo delle Condizioni Economiche stesse e non la durata del contratto, che è comunque a tempo indeterminato. L'effettivo inizio dell'esecuzione del Contratto si avrà con l'attivazione della/e somministrazione/i, secondo tempisti che differenziate in base alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal CLIENTE. L'inizio della/e somministrazione/i avverrà entro il termine indicato da GAXA al CLIENTE nella comunicazione di accettazione della Proposta di Contratto o con altra modalità concordata con il CLIENTE e sarà riportata nelle fatture.
3.2 In caso di switching, l'effettivo inizio della somministrazione, nel caso in cui la
richiesta relativa allo switching venga inviata entro il giorno 10 del mese, avverrà normalmente non prima del primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata inviata la richiesta.
3.3 Nel caso in cui non sia possibile dare effettivo inizio alla somministrazione nelle date sopra indicate, GAXA provvederà ad effettuare l'attivazione della fornitura alla prima data utile informando il Cliente.
3.4 In ogni caso, qualora la decorrenza della fornitura non fosse compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio di trasporto dell'energia presso i Punti di Prelievo del CLIENTE, la decorrenza della fornitura si intende differita alla prima data utile successiva e GAXA non sarà responsabile di eventuali danni subiti dal CLIENTE derivanti dal ritardo nell'inizio della fornitura.

4. DETERMINAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI

4.1 Il Prezzo è riportato nelle Condizioni Tecnico Economiche di fornitura e comprende eventuali assegnazioni di capacità produttiva e di capacità di trasporto. A tal fine il CLIENTE si impegna, sin d'ora, a sottoscrivere e fornire a GAXA tutta la documentazione eventualmente necessaria per consentire di partecipare alle assegnazioni sopra citate.
4.2 GAXA, qualora il CLIENTE non rispetti gli impegni di cui al punto 4.1, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CONTRATTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 e.e. mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata all'altra PARTE.
4.3 Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si verificasse una sostituzione e/o modifica, da parte del Distributore, del gruppo di misura del CLIENTE, da misuratore non orario a misuratore trattato orario/trattato per fasce orarie, GAXA provvederà automaticamente ad applicare i prezzi riportati nelle Condizioni Economiche per
i misuratori trattati orari/ trattati per fasce orarie ai prelievi effettuati dal primo mese successivo a quello dell'avvenuta modifica o sostituzione del contatore, se avvenuta entro il giorno 15 del mese, oppure a partire dal secondo mese successivo se modifica/sostituzione avvenuta successivamente al giorno 15 del mese.
4.4 Qualora il CLIENTE sottoscriva una Proposta di Contratto e richieda un'offerta per clienti Non Domestici e tale opzione non risulti congruente con i dati comunicati dal SII, il presente CONTRATTO cesserà automaticamente di avere efficacia e le Parti dovranno procedere alla conclusione di apposito Contratto destinato ai Clienti Domestici previa scelta da parte del Cliente di una nuova offerta tra quelle messe a disposizione da GAXA
4.5 Il Prezzo di cui al precedente art.4.1è da intendersi al netto di: a) corrispettivo per il servizio di trasporto risultante dall'applicazione dell'opzione tariffaria del Distributore Locale (di seguito 'Opzione tariffaria di trasporto), comprensiva dei corrispettivi per il prelievo di energia reattiva; b) corrispettivi per il servizio di trasmissione e misura pubblicati periodicamente dall'ARERA; c) componenti Asos e Arim e componenti UC previste dalla normativa vigente, nonché di eventuali voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'ARERA, tra cui il corrispettivo a copertura degli squilibri del sistema di perequazione, dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica e tutte le componenti passanti; d) corrispettivo relativo ai costi di commercializzazione come descritto sulle Condizioni Tecnico Economiche di fornitura; e) i corrispettivi a copertura dei costi di dispacciamento, come definiti dalle Dell. 111/06, 156/07 e successive modifiche ed integrazioni; f) imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché dell1VA; g) eventuali corrispettivi aggiuntivi stabiliti e/o approvati dall'ARERA o definiti dal Distributore Locale.
4.6 I corrispettivi di cui al presente articolo devono essere considerati al netto di qualsiasi diritto o tributo e relative addizionali presenti o future.I diritti, tributi, gli altri eventuali oneri non solo fiscali e le relative addizionali presenti e future applicabili per legge o per disposizione dell'Autorità Competente sono da considerarsi a carico del Cliente, che fa esente il Fornitore da qualsiasi responsabilità derivante dalle mendaci dichiarazioni rilasciate a quest'ultimo dal Cliente medesimo, dal mancato pagamento dei succitati diritti, tributi, oneri ed addizionali o da qualsiasi violazione delle vigenti norme in materia, fatto salvo quanto previsto dalla legge a carico del Fornitore. Qualsiasi variazione e/o introduzione di imposte e/o tasse in aggiunta e/o in sostituzione di quelle esistenti saranno, salvo diversa disposizione di legge, a carico del Cliente. Il Cliente dovrà trasmettere al Fornitore entro congruo termine idonea documentazione per consentire a quest'ultimo l'eventuale applicazione di aliquote agevolate; in caso contrario il Fornitore applicherà le aliquote ordinarie previste dalla legge. Qualsiasi altra agevolazione fiscale e/o di altra natura di cui il Cliente dovesse beneficiare dovrà, qualora necessario, essere comunicata al Fornitore in tempi ragionevoli per consentire allo stesso l'applicazione di tali agevolazioni secondo quanto disposto dalla legge.
4.7 Tutte le componenti di cui ai punti 4.1 e 4.5 sono da intendersi a carico del CLIENTE e verranno aggiornate secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall'ARERA e dal Distributore Locale.
4.8 Le condizioni tecnico economiche saranno applicabili per 12 mesi a partire dalla data di attivazione, salvo diversa durata eventualmente indicata sul documento di Condizioni Tecnico Economiche, riferita esclusivamente al periodo applicativo delle condizioni economiche stesse, fermo restando la durata indeterminata del CONTRATTO, e allo scadere di tale periodo potranno essere modificate dal FORNITORE. In tal caso, il FORNITORE comunicherà al CLIENTE le nuove condizioni economiche entro il termine di 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza iniziata e/o prorogata delle stesse, mediante comunicazione scritta (cartacea o digitale). A seguito di detta comunicazione il CLIENTE può esercitare il diritto di recesso con le modalità previste al successivo Art. 11. Qualora il CLIENTE non eserciti tale diritto di recesso nei termini e con le modalità sopra indicate, le nuove condizioni economiche si intenderanno tacitamente accettate da parte del CLIENTE. Qualora al termine del periodo di applicabilità delle Condizioni tecnico economiche non sia stata effettuata detta comunicazione da parte del FORNITORE, le condizioni economiche si intenderanno tacitamente prorogate di anno in anno.

5. CONTRATTO DI TRASPORTO E CONNESSIONE

5.1 GAXA e/o altra società controllata dalla stessa e/o controllata dalla medesima controllante e/o terza, ovvero società all'uopo delegata da GAXA, per il Punto di Prelievo provvederà/provvederanno a stipulare, per conto del Cliente, il contratto di trasporto ed il contratto di gestione della connessione con il Distributore, quest'ultimo secondo i termini e le modalità previste dalla Del ARERA n. 333/07 e s.m.i., nonché il contratto di dispacciamento con Terna. A tal fine il Cliente conferisce sin d'ora, a titolo gratuito, mandato senza rappresentanza ex art. 1705 Cod. Civ., a GAXA, attribuendole i seguenti poteri esercitabili in via alternativa: facoltà di conferire a sua volta mandato con rappresentanza a società controlla ta dalla stessa e/o controllata dalla medesima controllante e/o terze, affinché quest'ultima agisca in nome e per conto di GAXA per la stipulazione di uno o più dei suddetti contratti, nonché di revocare e sostituire la stessa; facoltà di stipulare i contratti, sia congiuntamente che disgiuntamente, con altra/e società controllate dalla stessa e/o controllate dalla medesima control lante ed incaricate dalla stessa GAXA; facoltà di incaricare direttamente altra/e società delta stessa controllate e/o controllate dalla medesima controllante e/o terze, per la stipulazione dei predetti contratti in nome proprio e per conto del Cliente. Ai sensi della Delibera ARERA n.333/07 e s.m.i., GAXA e/o altra società controllata dalla stessa e/o controllata dalla medesima controllante e/o terza, ovvero società delegata da GAXA, si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal Cliente e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore l'esecuzione di attività relative alla gestione del Punto di Prelievo, quali, a titolo esemplificativo, aumento di potenza, spostamento del gruppo di misura (contatore), etc... A tal fine il cliente potrà contattare il call center o lo sportello di GAXA.
5.2 Il Cliente sarà tenuto a fornire tutte le informazioni e a trasmettere e sottoscrivere tutti i documenti utili o necessari per il corretto adempimento di quanto previsto al punto 5.1, nonché al pagamento dei contributi di competenza del Distributore locale previsti per le singole prestazioni dell'Allegato C della Del. 568/2019/R/eel e s.m.i. Inoltre il Cliente riconoscerà a GAXA, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite la stessa GAXA e/o altra società controllata dalla stessa e/o controllata dalla medesima controllante e/o terza, ovvero società delegata da GAXA per l'esecuzione del contratto, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 dell'allegato A della Delibera 491/2020/R/eel, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un sito già attivo, spostamento del gruppo di misura, etc...
5.3 Il Cliente conferisce a titolo gratuito a GAXA e/o altra società controllata dalla stessa e/o controllata dalla medesima controllante e/o terza, ovvero società all'uopo delegata da GAXA, mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del "Contratto per il Servizio di Connessione alla Rete Elettrica", denominato anche "Condizioni Tecniche relative al servizio di trasporto", allegato al contratto di trasporto, con espressa facoltà di GAXA di nominare una o più submandatari per tale adempimento.
5.4 Il Cliente dichiara di non avere obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di somministrazione, trasporto e dispacciamento. Il Cliente autorizza sin d'ora GAXA e/o altra società controllata dalla stessa e/o controllata dalla medesima controllante e/o terza, ovvero società delegata da GAXA per l'esecuzione del contratto, a richiedere al Distributore locale competente i dati storici di consumo dell'energia elettrica relativa agli ultimi 12 (dodici) mesi di fornitura.
5.5 Servizio di Distribuzione:
5.5.1 Il servizio di distribuzione sull'impianto di distribuzione cui è collegato il Punto di fornitura viene garantito dall'Impresa di Distribuzione e che gestisce o è proprietaria dell'impianto stesso.
5.5.2 Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'Impresa di Distribuzione Locale garantisce inoltre le condizioni di sicurezza nello svolgimento di taleservizio e rende disponibile un recapito per le emergenze.
5.5.3 Per quanto precede, GAXA non sarà ritenuta responsabile di alcuna interruzione o irregolarità della fornitura, ivi comprese le sospensioni della stessa dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del Distributore Locale, manomissione del contatore. In nessuno dei suddetti casi il CLIENTE avrà diritto al risarcimento di danni né quanto sopra potrà costituire motivo di anticipata risoluzione del CONTRATTO da parte del CLIENTE. Nei casi di manomissione del contatore, il CONTRATTO si intende sospeso, fatta salva la fatturazione degli oneri passanti, che il Distributore Locale dovesse fatturare a GAXA.
5.6 Interventi sulle apparecchiature e verifiche:
5.7 Le richieste di intervento inerenti il gruppo di misura, ad eccezione del pronto intervento, devono essere indirizzate a GAXA la quale si farà carico di veicolarle al Distributore responsabile del servizio. GAXA, ai sensi delle Delibere vigenti che regolamentano la materia, si impegna inoltre, in relazione alle esigenze manifestate dal Cliente e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore l'esecuzione di attività relative alla gestione del Punto di fornitura, quali a titolo esemplificativo, spostamento del gruppo di misura, verifica del funzionamento del gruppo di misura. Sono a carico del Cliente i corrispettivi dovuti al Distributore per tutte le prestazioni accessorie e opzionali.

6. CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

6.1 Modalità della somministrazione. L'energia elettrica, oggetto del CONTRATTO, è immessa nella rete nazionale dai fornitori di GAXA, con carattere di continuità secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti Autorità, salvo i casi di forza maggiore, quali definiti al successivo Art. 12 e le eccezioni regolate da speciali pattuizioni. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati, salvo diversi accordi fra le PARTI, dalla normativa vigente in materia e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti Autorità per la disciplina dell'uso delle reti, ed attengono ai rapporti fra il CLIENTE ed il Distributore locale al quale ogni Punto di Prelievo del CLIENTE è collegato. In particolare sono a carico del CLIENTE i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per l'avvio ed in corso della fornitura. Fatti salvi gli obblighi di allacciamento di Terna e/o del Distributore locale, le interruzioni o limitazioni della somministrazione dei servizi elettrici, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, a disposizioni delle competenti Autorità, non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e risoluzione del CONTRATTO. La fornitura di GAXA ai Punti di Prelievo del CLIENTE non può essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati dal CONTRATTO, né usufruita da terzi in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, senza il preventivo consenso scritto di GAXA.
6.2 Responsabilità. Per quanto espressamente previsto al precedente punto 6.1, GAXA non risponde dei danni causati dall'energia somministrata, essendo la stessa persona giuridica che acquista e vende energia senza esercitare attività di trasmissione e di distribuzione.
6.3 Complessi di misura. GAXA, su richiesta del CLIENTE o per propria iniziativa, può richiedere in qualsiasi momento al Distributore Locale la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso i Punti di Prelievo del CLIENTE, rimanen do a carico del soggetto che ha richiesto la verifica le spese sostenute nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione raccomandati, qualora non disposto diversamente dalla normativa vigente, dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).

7. PRESTAZIONI DI COMPETENZA DEL DISTRIBUTORE-SICUREZZA IMPIANTI, APPARECCHIATURE E VERIFICHE

7.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del presente Contratto, GAXA richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel TIQE, comprendenti: l'aumento o la diminuzione della potenza disponibile, la verifica del gruppo di misura, la verifica della tensione nel punto di riconsegna, lo spostamento del gruppo di misura, subentri e volture, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del TIQE.
7.2 Anche nel caso di disattivazione della fornitura richiesta dal Cliente, GAXA provvederà ad inserire nell'ultima bolletta di chiusura del servizio oltre alle spese che verranno richieste dal Distributore per l'espletamento di tale servizio nella misura vigente al momento della chiusura del rapporto contrattuale, anche le somme di cui all'art. 5.2.
7.3 Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura qualora l'accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.
7.4 Nel caso di violazione di standard specifici di qualità di competenza della società di Distribuzione, GAXA è tenuta ad accreditare al Cliente che gli ha chiesto la prestazione, per la quale la società di Distribuzione non ha rispettato il livello specifico, nonché nei casi previsti dalla normativa vigente, l'indennizzo automatico ricevuto dalla medesima società, attraverso la detrazione dall'importo addebitato nella prima fattura utile ovvero mediante rimessa diretta.
7.5 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura di energia elettrica.
7.6 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del Cliente e, in caso di accertate irregolarità che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, ha facoltà di sospendere la fornitura finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione.
7.7 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e comunque a servizio della fornitura e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore GAXA e/o al Distributore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazio ne dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

8. ONERI DI SISTEMA E IMPOSTE

8.1 Le accise gravanti sui consumi di energia elettrica si intendono a carico del CLIENTE e sono esposte in fattura con voce separata secondo i termini ordinari previsti dalla normativa in materia, salvo che il CLIENTE, come previsto nei successivi commi, richieda l'applicazione di particolari agevolazioni previste dalla normativa stessa.
8.2 Salvo diverse disposizioni di legge o regolamentazioni e previa espressa dichiara zione del CLIENTE, il FORNITORE si impegna ad effettuare le dichiarazioni all'Amministrazione Finanziaria competente e ad eseguire i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge.
8.3 Il CLIENTE che ha diritto di richiedere l'applicazione di particolari agevolazioni previste dalla citata normativa, deve farne espressa richiesta compilando nella "PdC" la parte relativa alle Imposte. Il CLIENTE si impegna a comunicare a immediatamente per iscritto il venir meno delle condizioni per l'applicazione delle agevolazioni fiscali.
8.4 Il CLIENTE ha l'obbligo di comunicare per iscritto a GAXA, con riferimento ad ogni singolo POD, qualunque variazione di dati e/o notizie in generale rilevanti ai fini della normativa in materia di imposte sui consumi di energia elettrica e relativi dichiarazioni e pagamenti.
8.5 Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti da GAXA all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il CLIENTE è tenuto a rendere a GAXA ai sensi e per gli effetti dei punti che precedono, saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultima nei confronti del CLIENTE stesso.
8.6 Tasse, imposte e maggiorazioni successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti sono a carico del CLIENTE o di GAXA, ovvero di entrambe, secondo quanto disposto dalle relative previsioni di legge.

9. MODALITÀ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE

9.1 La fatturazione avrà periodicità bimestrale nel caso di utenti alimentati in BT con potenza <= a

16.5 l<W, mentre sarà mensile nel caso di utenti alimentati in BT con potenza superiore a 16.5 l<W o utenti alimentati in MT. Tale periodicità potrà essere variata da GAXA S.p.A. con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell'art. 20. Le BOLLETTE saranno emesse in forma sintetica secondo quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com e successive modifiche e integrazioni; il CLIENTE avrà sempre a disposizione gli Elementi di Dettaglio e potrà richiederli tramite i canali di contatto indicati all'Art. 20. Ciascuna fattura sarà emessa, senza oneri aggiuntivi per la ricezione della stessa, entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato, verrà corrisposto a favore del Cliente un indennizzo di importo differenziato in base ai giorni di ritardo di emissione, così come previsto dal TIF. Il valore dell'indennizzo è pari a: a) 6 (sei) euro nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto, maggiorato di 2 (due) euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 (venti) euro per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari; b) 40 (quaranta) euro per ritardi compresi tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari; c) 60 (sessanta) euro per ritardi superiori a 90 giorni solari. L'indennizzo sarà corrisposto nella prima fattura utile.

9.2 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore Locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, resi disponibili a GAXA dal Distributore Locale o sulla base delle autoletture del CLIENTE (che dovranno essere effettuate con le modalità e le tempistiche indicate nel Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica- TIF).

9.3 Nel caso in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati con il metodo del prodie basato sulle autoletture comunicate dal CLIENTE o sul dato relativo ai consumi storici ricevuti dal Distributore locale; in assenza di tali dati la stima sarà calcolata con il metodo prodie utilizzando il consumo annuo comunicato dal Distributore competente, il consumo dichiarato dal CLIENTE in sede di stipula del CONTRATTO o la stima di GAXA calcolata in base ai dati tecnici del Punto di prelievo comunicati dal Distributore.

Al ricevimento dei consumi effettivi e delle relative fatture emesse dal Distributore Locale, GAXA provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli.

9.5 Relativamente al servizio di dispacciamento, GAXA fatturerà per ogni kilowattora consumato i corrispettivi di cui all'art. 4.5 lettera e). Qualora, al momento della fatturazione, questi ultimi non fossero resi disponibili da parte di TERNA, GAXA S.p.A. fatturerà gli ultimi valori pubblicati dalla stessa.

9.6 Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare modifiche ai corrispettivi indicati al punto 4, GAXA S.p.A. provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell'avvenuto cambiamento (dell'avvenuta sostituzione del gruppo di misura (contatore) e/o dell'Opzione tariffaria di trasporto).

9.7 Applicazione di regimi IVA specifici

Il CLIENTE che si trova nelle condizioni per richiedere l'applicazione dell'IVA ridotta in relazione alla somministrazione di energia elettrica, dovrà rendere apposita dichiarazione alla data di sottoscrizione del CONTRATTO. Qualora la predetta dichiarazione non pervenga a GAXA entro il termine di cui sopra, la fatturazione avverrà con applicazione dell'IVA nella misura ordinaria. Il CLIENTE si impegna a comunicare immediatamente per iscritto il venir meno delle condizioni per l'applicazione dell'IVA ridotta.

9.8 Analogamente a quanto previsto nel punto che precede, il CLIENTE che si trova nelle condizioni per richiedere l'emissione di fatture senza applicazione dell'IVA, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, comma 2 e 8-bis, comma 2 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, dovrà fornire idonea Dichiarazione d'Intento nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni fiscali. La suddetta Dichiarazione d'Intento dovrà essere prodotta all'atto della sottoscrizione del CONTRATTO per l'anno in corso, o comunque entro il mese precedente quello di inizio del termine di validità della stessa. Per i contratti con durata diversa dall'anno solare o con durata ultrannuale, la Dichiarazione d'Intento, con validità per legge riferita a ciascun anno solare, dovrà essere rinnovata entro il mese di dicembre con validità per l'anno solare successivo. Eventuali revoche delle predette Dichiarazioni d'Intento dovranno essere fatte pervenire a GAXA entro il mese solare precedente la data di decorrenza delle stesse.

9.9 Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro il termine di scadenza indicato nella bolletta. Le modalità di pagamento disponibili al Cliente sono indicate in fattura. In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore di GAXA in relazione alla ricezione delle fatture ed alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente. Nel caso in cui il cliente scelga di effettuare il pagamento tramite manda to SEPA direct debit, l'obbligo della prenotifica si intende assolto tramite l'invio del documento contenente i dati di fatturazione. Qualora il Cliente richieda l'addebito in conto delle disposizioni SEPA direct debit successivamente alla sottoscrizione del Modulo non sia stato compilato correttamente nell'apposita sezione o qualora il contratto venga concluso con mezzi di comunicazione a distanza, l'addebito in conto potrà essere efficace solo dopo che GAXA avrà ricevuto, debitamente compilato e sottoscritto, il mandato per l'autorizzazione di addebito in conto, unitamente alla copia di un documento di identità dell'intestatario del conto corrente in corso di validità. Resta inteso che in tali casi, fino a quando non sarà efficace il mandato per l'autorizzazione di addebito in conto, il pagamento delle fatture dovrà avvenire mediante le modalità indicate in fattura e al Cliente verrà addebitato il deposito cauzionale secondo quanto previsto nelle presenti CGC. GAXA SPA si riserva la possibilità di revocare il mandato SEPA Direct Debit previa comunicazione al Cliente. La notifica di preavviso di addebito su conto corrente verrà effettuata da GAXA almeno 1 giorno prima dell'addebito stesso tramite comunicazione in fattura e/o altro mezzo idoneo. Ad eccezione del caso in cui il CLIENTE abbia fatto ricorso alla procedura di conciliazio ne di cui all'art.22, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo. Il CLIENTE potrà, in qualunque momento, attivare il metodo di pagamento tramite addebito diretto SEPA su conto corrente in via continuativa, tramite compilazione dell'apposito modulo scaricabile sul sito www.gaxaenergia.it e secondo le modalità indicate all'articolo 20.

9.10 Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in bolletta, senza possibilità di rateizzazione delle somme dovute, salvo il caso di fatturazioni anomale e nel caso in cui vi sia un mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista al presente art. 9.1. All'infuori dei casi superiormente indicati, qualora venga, comunque, effettuata dal Cliente una richiesta motivata di rateizzazione degli importi dovuti, resta nella facoltà di GAXA, a suo insindacabile giudizio, di concedere al Cliente la chiesta rateizzazione delle somme dovute o di parte di esse. Sulle somme rateizzate dovranno sempre essere calcolati gli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 4,5 punti percentuali. Qualora il Cliente concluda un contratto con un nuovo Fornitore in pendenza della concessa rateizzazione, GAXA quale Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute in un'unica soluzione.

9.11 Il CLIENTE riceverà la fattura di chiusura, ossia quella emessa a seguito della risoluzione del rapporto contrattuale tra FORNITORE e CLIENTE, entro 6 (sei) settimane dalla data di cessazione della fornitura. Pertanto, la fattura di chiusura sarà emessa dal FORNITORE non oltre: a) il secondo giorno solare precedente lo scadere delle 6 (sei) settimane, nel caso di modalità di emissione della fattura in formato elettronico; b) l'ottavo giorno solare precedente lo scadere delle 6 (sei) settimane in tutti gli altri casi. In caso di indisponibilità dei dati di misura effettivi necessari alla fatturazione di chiusura, la Società emetterà comunque una fattura su consumi stimati, rimandando l'emissione della fattura di chiusura non appena verranno messi a disposizione dati di misura effettivi da parte del distributore. Nel caso di emissione della fattura di chiusura oltre i termini di cui sopra, il FORNITORE è tenuto a riconoscere un indennizzo automa tico al CLIENTE. Il valore dell'indennizzo è pari a 4 (quattro) euro nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto, maggiorato di 2 (due) euro ogni 10 (dieci) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 (ventidue) euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari. L'indennizzo sarà corrisposto nella fattura di chiusura. L'indennizzo sarà corrisposto anche per ritardo nell'emissione della fattura di chiusura basata su consumi stimati, nel caso di indisponibilità dei dati di misura. Il Cliente ha altresì diritto ad un indennizzo automatico di ammontare pari a 35 (trentacinque) euro qualora il Distributore locale metta a disposizione del FORNITORE i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura. L'indennizzo sarà trasferito al CLIENTE in occasione della fattura di chiusura solo a valle del riconoscimento da parte del Distributore locale al FORNITORE.

9.12 Il FORNITORE si riserva la facoltà di ricorrere, nel caso di cessazione del rapporto contrattuale e qualora applicabile, al cosiddetto Sistema Indennitario di cui al TISIND, per il recupero dell'eventuale credito maturato nei confronti del CLIENTE inadem piente. Il FORNITORE si riserva altresì di addebitare al CLIENTE la componente "CMOR", derivante da un'eventuale precedente situazione di morosità del CLIENTE con altro fornitore, così come addebitata dal Distributore al FORNITORE.

9.13 Nell'ipotesi di fatturazione di importi riferiti a consumi di energia elettrica risalenti a più di due anni il CLIENTE sarà informato in fattura e potrà eccepire la prescrizione con le seguenti modalità: a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di eccepire la prescrizione; b) mediante invio del Modulo prescrizione attraverso i canali ivi indicati.

10. RITARDO PAGAMENTI - PROCEDURA PER SOSPENSIONE SOMMINISTRAZIONE

10.1 In caso di ritardato pagamento di una o più delle FATTURE emesse da GAXA, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, una somma pari agli interessi di mora calcolati nella misura del Tasso di Mora ex D. Lgs. 231/02 - in vigore alla data dell'inadempimento, in rapporto ai giorni trascorsi dalla data di scadenza, fino alla data di effettivo pagamento, senza alcuna necessità da parte di GAXA di messa in mora del CLIENTE.

10.2 In caso di parziale e/o ritardato pagamento, in assenza di precisazioni da parte del CLIENTE, i pagamenti ricevuti si intendono riferiti al credito con data di scadenza più remota, qualsiasi sia La natura del credito, (capitale o interessi); GAXA si riserva inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall'art.1194 cod. civ., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal CLIENTE, a parità di scadenza, nell'ordine, (i) al capitale (ii) agli interessi moratori maturati alla data dell'incasso.

10.3 In caso di morosità prolungata oltre 10 (dieci) giorni dal termine di pagamento delle FATTURE previsto contrattualmente all'art. 9.10, GAXA si riserva la facoltà di attivare le procedure di costituzione in mora previste dalla normativa vigente mediante apposita comunicazione inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. A tal proposito, nel caso di punto di prelievo disalimentabile, GAXA, mediante apposita comunicazione di costituzione in mora, provvederà ad intimare il pagamento delle FATTURE scadute, entro un termine di 25 (venticinque) giorni solari per le forniture di energia elettrica con misuratore che permette la riduzione della potenza disponibile o pari a 40 (quaranta) giorni solari per le altre forniture di energia elettrica dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. L'eventuale pagamento da parte del CLIENTE, a seguito del sollecito di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo stesso a GAXA mediante invio di apposita documentazione attestante il pagamento tramite le modalità indicate nell'articolo 20. Nel caso in cui GAXA, alla scadenza del termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, rilevi il permanere dello stato di morosità del CLIENTE, avrà il diritto di chiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura di energia elettrica per sospensione della fornitura per morosità decorsi non meno di 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento. Il Distributore Locale prima di procedere alla sospensione della fornitura dovrà comunque effettuare una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile. Tale riduzione è effettuata dal Distributore Locale per i soli punti di prelievo connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurato mancato pagamento da parte del CLIENTE, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Resta inteso che, nel caso di impossibilità a procedere con la sospensione delta fornitura, GAXA potrà richiedere al Distributore Locale l'interruzione fisica con blocco dell'alimentazione del POD.

10.4 GAXA avrà diritto di richiedere al CLIENTE il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto, oltre al pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento e a tutte le eventuali ulteriori attività connesse al recupero del credito.

10.5 Al fine di riscuotere il proprio credito dal Cliente moroso, il Fornitore potrà altresì attivare le seguenti procedure: (i) recupero del credito in via stragiudiziale mediante conferimento dell'incarico ad una o più società o studi legali esterni con conseguente addebito al Cliente moroso delle spese e costi da ciò derivanti; (ii) recupero del credito in via giudiziale mediante conferimento dell'incarico ad uno o più Legali di fiducia, i cui costi all'esito del giudizio verranno addebitati interamente a carico del Cliente moroso.

10.6 La procedura di sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione nei confronti del CLIENTE che rientri nella categoria dei "clienti finali non disalimentabili" prevista dal TIMOE e dalle norme in materia. In tale caso GAXA, qualora il CLIENTE non provveda al pagamento di quanto dovuto ai sensi del CONTRATTO, potrà risolvere i contratti di dispacciamento e di trasporto relativamente ai Punti di prelievo del CLIENTE interessati dall'inadempimento. A seguito delta richiesta di risoluzione dei predetti contratti, in mancanza di switching, il 511 provvederà a trasferire i POD del CLIENTE nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico e quindi a trasferire la titolarità dei POD interessati all'esercente il servizio a Tutele Graduali o dell'eserce nte la salvaguardia per i clienti finali aventi diritto al "servizio di salvaguardia".

10.7 La procedura di sospensione della fornitura non potrà trovare altresì applicazione nel caso in cui: a. non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora con le modalità e le tempistiche previste dalla regolazione vigente; b. il CLIENTE abbia comunicato al FORNITORE l'avvenuto pagamento secondo le modalità previste dal precedente art. 10.3; c. l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente eventualmente applicata dal FORNITORE e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione; d. il FORNITORE non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall'impresa di distribuzione competente o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo all'attribuzione al CLIENTE di una presunta responsabilità per la fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni; e. la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie diverse dalla fornitura e che non siano previste esplicitamente nel Contratto.

10.8 GAXA avrà il diritto di applicare la procedura di sospensione della fornitura anche nel caso di mancato pagamento da parte del CLIENTE delle somme relative ai crediti derivanti dalle fatture non pagate dal CLIENTE secondo la regolazione ARERA in materia di sistema indennitario (Allegato A alla Del. 593/2017 /R/com (TISIND) e s.m.i.).

10.9 A seguito della chiusura del POD per sospensione della fornitura per morosità, qualora il FORNITORE abbia risolto per inadempimento il Contratto ai sensi dell'art.11, Lo stesso avrà la facoltà di richiedere la risoluzione contrattuale per morosità relativa al punto di prelievo in oggetto.

10.10 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare a GAXA la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nelle presenti CGC all'art 20 relativo alle comunicazioni.

10.11 Qualora l'intervento di sospensione per morosità non fosse fattibile, il FORNITORE si riserva di richiedere al Distributore Locale l'intervento di Interruzione della fornitura di energia elettrica, qualora tecnicamente fattibile. L'eventuale interruzione dell'alimentazione del POD comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il CLIENTE. Nel caso in cui anche l'intervento di Interruzione della fornitura non risultasse fattibile, la Società si riserva di estinguere la propria responsabilità dei prelievi presso il POD.

10.12 La procedura di messa in mora è sospesa nel caso in cui il CLIENTE abbia fatto ricorso alla procedura di conciliazione di cui all'art.22.

10.13 Fatti salvi i casi previsti dalla legge, nelle ipotesi di voltura e di subentro nell'utenza di energia elettrica, al CLIENTE non verrà richiesto l'adempimento di obbligazioni pecuniarie scadute facenti capo al precedente titolare della medesima utenza.

10.14 Il CLIENTE avrà diritto al riconoscimento di un indennizzo automatico pari a: a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza EE) nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza EE) nonostante, alternativamente, il mancato rispetto del: i) termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora; ii) termine minimo previsto dall'ARERA tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore locale di sospensione della fornitura per morosità (o riduzio ne della potenza EE). In questi casi, non può essere richiesto al CLIENTE il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura. L'importo dell'indennizzo sarà accreditato al CLIENTE in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall'importo addebitato nella medesima fattura.

11. DIRITTO DI RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

11.1 Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 2.7 (solo per i Condomini uso domestico) ed al precedente punto 2.9 (per tutti i clienti) delle presenti CGC, il CLIENTE può esercitare il diritto di recesso senza oneri in qualsiasi momento della fornitura, nel rispetto dei seguenti termini di preavviso: i) entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore nel caso in cui il recesso sia esercitato al fine di cambiare fornitore; ii) 1 (uno) mese, che decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, se esercitato al fine di cessare la fornitura, ai sensi della Del. 302/2016/R/com e s.m.i. in materia di recesso dai contratti. Il CLIENTE che intenda recedere dal CONTRATTO al fine di cambiare fornitore si avvale del nuovo fornitore per l'inoltro della comunicazione di recesso. Qualora, invece, il CLIENTE eserciti il diritto di recesso al fine di cessare la fornitura, inoltra personalmente e direttamente il recesso al proprio fornitore secondo le modalità indicate all'art.20.

11.2 Il FORNITORE ha facoltà di recedere unilateralmente anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al CLIENTE a mezzo raccomandata a/r, con termine di preavviso di 6 (sei) mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

11.3 IL FORNITORE ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CONTRATTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 e.e. mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata al CLIENTE, qualora si verificasse una delle seguenti condizioni: a) impossibilità di procedere alla somministrazione di energia elettrica a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a GAXA, senza che ciò implichi

alcuna responsabilità di GAXA nei confronti del CLIENTE; b) mancata attivazione o revoca non concordata del mandato per l'addebito diretto su conto corrente, mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione dell'addebito diretto su conto corrente o eventuale mancato reintegro dello stesso (valevole solo nel caso di clienti che abbiano scelto la modalità di pagamento tramite SDD); c) parziale pagamento delle fatture, o ritardato pagamento delle stesse da parte del CLIENTE previo espletamento delle procedure di messa in mora di cui al precedente art. 10; d) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o concorsuali (nel caso di imprenditore o persona giuridica fallibile, fallimento o inizio della procedura di liquidazione giudizia le o liquidazione coatta amministrativa); e) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; f) interruzione o sospensione dell'attività produttiva; g) ricevimento da parte di GAXA della comunicazione della compagnia di assicurazione o della istituzione finanziaria specializzata, con la quale queste segnalino il venir meno, anche parziale, della copertura assicurativa o del plafond di credito di cui all'art. 13 delle presenti CGC, ivi incluso il declassamento della posizione individuale del CLIENTE, per ragioni imputabili a mutate condizioni economiche e/o finanziarie del CLIENTE; h) inefficacia del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento/ Distribuzione per cause non imputabili a GAXA; i) qualora richiesta, mancato rilascio di garanzia bancaria o assicurativa di cui all'art. 13 delle presenti CGC; j) inosservanza degli obblighi di cui al successivo art. 23 (Codice Etico); k) In generale, qualsivoglia inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/01; l) mendaci dichiarazioni del Cliente circa l'utilizzo dell'energia elettrica/o utilizzo dell'energia elettrica difforme all'uso dichiarato dal Cliente al momento in cui è stato stipulato il contratto; m). invio da parte del Distributore di comunicazioni inerenti una anomalia/ modifica al misuratore; n) utilizzo dell'energia elettrica da parte di soggetto diverso dal titolare della fornitura ovvero da parte di soggetto diverso da colui che ha stipula to il contratto; o) mancata comunicazione di operazioni societarie (trasferimento di ramo d'azienda, fusione, scissione etc.) e/o interruzione o sospensione dell'attività produttiva; p) mancato corretto aggiornamento, decorsi 30 giorni dalla richiesta espressa da parte di GAXA, dei dati anagrafici errati o mancanti inerenti il titolare della fornitura, ovvero mancata comunicazione da parte dell'intestatario della fornitura di dati anagrafici eventualmente mancanti; q) mancato invio da parte del titolare della fornitura, decorsi 30 giorni dalla richiesta espressa da parte di GAXA, di certificazioni e/o documentazioni relative alla fornitura stessa; r) accertamento da parte di GAXA di intestazione del contratto di fornitura a nome di una persona fisica deceduta, ovvero di persona giuridica non più operativa, non più esistente o cessata; s) invio da parte del Distributore di comunicazioni inerenti l'accertamento di manomissioni al contatore e/o di prelievi fraudolenti di energia elettrica nel Punto di fornitura oggetto della fornitura.

11.4 Ciascuna PARTE ha facoltà di risolvere il CONTRATTO senza preavviso né indennizzo alcuno, in caso di forza maggiore, come previsto al successivo punto 12, fermo restando che prima di esercitare tale facoltà le PARTI compiranno ogni sforzo per ricercare una possibile soluzione.

11.5 In tale ipotesi fermo restando l'impegno di GAXA di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal Contratto di Dispacciamento/ Distribuzione, sono posti a carico del CLIENTE gli eventuali corrispettivi che il Distributore locale o Terna dovessero pretendere da GAXA a seguito del recesso anticipato, salvo il risarcimento di ulteriori danni.

11.6 In caso di risoluzione del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento/Distribuzione, il CONTRATTO si risolve di diritto.

12. FORZA MAGGIORE

12.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di FORZA MAGGIORE o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.

12.2 Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non tassativa: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano a GAXA, in tutto o in parte, impossibile gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della PARTE che invoca la forza maggiore) o altri eventi, comunque, indipendenti dalla volontà delle PARTI.

12.3 In particolare, GAXA non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compreso ARERA e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di Terna o del Distributore Locale, salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di GAXA. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l'interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di Terna e/o del Distributore Locale, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, "black-out" ecc...

12.4 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una PARTE, come sopra detto, tale PARTE ne deve dare comunicazione all'altra, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore.

12.5 La PARTE i cui obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l'adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all'altra PARTE.

12.6 Decorso il periodo di 2 (due) mesi di sospensione del Contratto per intervenuta forza maggiore, in assenza di soluzione lo stesso potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti del superiore art. 11.3.

13. GARANZIE A CARICO DEL CLIENTE FINALE

13.1 All'atto della sottoscrizione del la richiesta di fo rnitura, il Fornito re può richiedere al Cliente, a garanzia degli impegni contrattuali da quest'ultimo assunti, u n deposi to cauzionale o altre forme di garan zia equivalenti, quali a titolo esemplificativo e non tassativo: fideiussioni bancarie e/o assicurative, ipoteche, etc. GAXA si riserva la facoltà di richiedere al Cliente, in aggiunta al deposito cauzionale, altre forme di garanzia specificate nell'art. 13.3. L'ammontare del deposito cauzionale sarà pari ad un importo complessivo fino ad un ammontare massimo di 4 (quattro) mesi di fornitura calcolato sulla base dei consumi medi mensili previsti dal presente Contratto, oltre IVA, oneri, maggioraz ioni e imposte.

13.2 Il Fornitore, in caso di insolvenza del Cliente, può incamerare tale deposito, fino alla concorrenza dei propri crediti senza preg iudizio per le altre azioni derivanti da inadempienze del presente documento e della legge e fatturare nuovamente al Cl iente l'ammontare corri spondente al deposito cauz ionale nella successiva fattura. Il deposito cauzionale, al l'occorrenza e previa detr azione delle somme di cui sopra, è rimborsato cont estualmente all'emissione dell'u ltima bolletta e comunque entro 30 (tren ta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto.

13.3 Il Cliente, qualora preliminarmente alla conclusione del contratto GAXA a su o insindacabile giudizio lo richieda quale condizione necessaria per l'avvio della forn itura, oltre all'ammontare del deposito cauzionale previsto al superiore a rticolo 13.1, si impegn a a far rilasciare da un pr imario istituto di c redito o assicurativo almeno 15 (quindici) giorni prima della data presunta di inizio della somministrazione indicata nella Proposta di Contratto, garanzia (fideiussione) bancaria o assicurativa "a prima richiesta" (conforme al testo fornito da GAXA) in favore di GAXA, per un importo complessivo fino ad un ammontare massimo di 4 (quattro) mesi di fornitura calcolato sulla base d ei consumi medi mensili previsti dal presente Contratto, oltre IVA, o neri, maggiorazioni e imposte, a garanzia dei pagamenti derivanti dalla somministrazione di energia elettrica. L'importo della garanzia verrà comunicato da GAXA entro un congruo termine affinché il Cliente possa provvedere al suo rilascio come previsto dal presente articolo. GAXA si riserva la facoltà di procedere nel corso del c ontratto all'adeguamento della detta garanz ia in funzione degli incrementi o decrement i dei consumi del Cliente.

13.4 Inoltre, in corso di vigenza del Contratto, qualora il Cliente dovesse subire una variazione della situazione patrimoniale rispetto a quella esistente al momento della sottoscrizione del Contratto, tale da pregiudicare il fido concesso, GAXA potrà ric hiedere la predetta garanzia, l'importo e le cond izioni riportate al punto che precede, previa comunicazione scritta che fisserà un termine di 15 (quindici) giorni per accendere la citata garanzia.

13.5 La suddetta fideiussione resterà in vigore per tutta la durata del Contratto e per i successivi 3 (tre) mesi dalla scadenza. In caso di rinnovo contratt uale, il Cliente si impegna a rinnovare negli stessi termini anche la suddetta fideiussione o a rilasciarne una nuova alle stesse condizioni che verranno indicate da GAXA. In caso di escussione da parte di GAXA di detta garanzia (in tutto o in parte), il Cliente dovrà provvedere a reintegrarla entro 15 (quindici) giorni dall'escussione. In caso di mancato rilascio o di variazione parziale della predetta fideiussione da parte del Cliente entr o i termini previsti, GAXA avrà facoltà di risolvere il Contr atto, fatto salvo il r isarcimento del danno. Lo svincolo della fideiussione a garanzia del corretto pagamento delle somme dovute per la fornitura, avverrà da parte di GAXA, comunque, so lo allorquando verranno adempiuti tutti gli o bblighi da parte del Cliente.

14. CESSIONE

Il CLIENTE consente fin d'ora alla cessione del CONTRATTO da parte del FORNITORE ad altra società del gruppo GAXA. La cessione sarà comunicata al CLIENTE entro 60 giorni dalla sua validità e sarà efficace nei confronti del CLIENTE dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal FORNITORE. È fatto, invece, divieto al Cliente di cedere il Contratto, salvo espressa autorizzazione scritta di GAXA. Nei casi di successione nel Contratto (ivi inclusi i casi di trasferimento, conferimento, usufrutto, cessione, affitto d'azienda ovvero fusione, scissione o altra riorganizzazione aziendale), salvo esplicita dichiarazione scritta di liberazione da parte di GAXA, il Cliente resterà obbligato in via solidale per l'adempimento del Contratto. In ogni caso il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall'attestazione delle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti i contratti di fornitura in essere con il precedente titolare dell'azienda comunque risultanti a GAXA. GAXA si riserva la facoltà di cedere il credito/i derivante/i dalla fornitura oggetto del presente contratto a banche, istituti assicurativi e/o società di factoring, e/o altri cessionari. Il Cliente accetta espressamente e preventivamente, sin d'ora, l'eventuale cessione del credito da parte di GAXA.

15. INSERIMENTO DI REGOLAMENTAZIONITECNICHEE DI CLAUSOLE NEGOZIALI

15.1 Il CONTRATTO, in corso di vigenza, si intenderà modificato di diritto, mediante automatico recepimento di eventuali nuove clausole e regolamentazioni definite dall'ARERA o altro soggetto istituzionale, aventi carattere vincolante. Al CLIENTE, laddove possibile, verrà data comunicazione in bolletta o attraverso apposita informativa.

15.2 Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti di cui al punto precedente dovessero riguardare parametri economici non suscettibili di inserimento automatico, GAXA provvederà a formulare delle condizioni equivalenti, fermo restando il diritto di recesso di cui al precedente art. 11.1.

16. MODIFICA DELLA NORMATIVA E DEI PARAMETRI ECONOMICI

Qualora per effetto delle deliberazioni emanate dall'ARERA ovvero a seguito di ulteriori provvedimenti emanati che dovessero apportare delle modifiche alla normativa che disciplina il settore elettrico (anche per effetto dei decreti attuativi del D.Lgs. 79/99 e del D. Lgs.n°164 del 23.05.2000) ovvero i relativi provvedimenti tariffari o i principali parametri di riferimento su cui si basa il CONTRATTO, dovessero subire degli emendamenti tali da comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche in base alle quali le PARTI si sono impegnate a stipulare il CONTRATTO, le PARTI stesse provvederanno a negoziare nuove condizioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi, entro 45 (quarantacinque) giorni dall'emanazione dei suddetti provvedimenti. Il mancato accordo entro i termini sopra indicati circa le nuove condizioni applicabili dà facoltà a ciascuna delle PARTI di risolvere di diritto il CONTRATTO, da esercitarsi mediante invio di lettera entro e non oltre i successivi 10 (dieci) giorni e con effetto dal 60°(sessantesimo) giorno dalla data di emanazione dei provvedimenti sopramenzionati.

17. REGISTRAZIONE

Le PARTI si danno reciprocamente atto che i corrispettivi contrattuali sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi degli Art. 5, secondo comma e 40 del D.P.R. n° 131 del 26.04.1986, e s.m.i., il CONTRATTO è soggetto a registrazione a tassa fissa e in caso d'uso.. Il relativo onere è a carico della PARTE che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione.

18. TRATTAMENTO DATI

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 s.m.i., nonché dal regolamento UE 2016/679, in tema di trattamento dei dati personali, GAXA e il CLIENTE dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informati circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati, anche mediante strumenti e procedure informatiche, per l'esecuzione del CONTRATTO e di esprimere, con la sottoscrizione dello stesso, il reciproco consenso a trattare e comunicare i dati raccolti ed elaborati nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.

19. MODIFICHE

19.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, eventuali modifiche al CONTRATTO dovranno essere proposte e accettate per iscritto.

19.2 Durante la vigenza del CONTRATTO e qualora ricorra giustificato motivo (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: variazioni dello scenario economico, variazione delle condizioni di mercato, del prezzo di approvvigionamento dell'energia elettrica, della periodicità e/o modalità di fatturazione, dei motivi di risoluzione del contratto e/o dell'entità delle garanzie e/o al mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, presenza di esigenze oggettive di razionalizzazione o miglioramento del servizio), GAXA si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, tramite comunicazione scritta anche digitale inviata con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del CLIENTE. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettua to da parte del FORNITORE al domicilio del CLIENTE indicato al momento della stipula del contratto. La predetta comunicazione, denominata "Proposta di modifica unilate rale del contratto", conterrà: 1) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta, 2) l'illustrazione chiara completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta, 3) la decorrenza della variazione proposta, 4) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, 5) qualora la proposta di modifica unilaterale sia relativa alle condizioni economiche la comunicazione dovrà inoltre contenere la stima della spesa annua, escludendo le imposte: - per i Clienti Condominio uso domestico attraverso il riquadro "Spesa annua stimata in €/anno (escluse imposte e tasse)" della Scheda sintetica; i corrispettivi contrattuali utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua si intendono vigenti alla data di invio della comunicazione; - per i Clienti non domestici una stima della spesa annua basata su un livello di consumo e un profilo individuati dal venditore secondo criteri specificati nella medesima comunicazione; la stima della spesa annua deve altresì risultare dall'applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente finale in relazione all'esecuzione del contratto di fornitura sottoscritto conseguentemente alla evoluzione automatica; i corrispettivi utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua si intendono vigenti alla data di invio della comunicazione; per l'aggiornamento delle componenti a prezzo variabile, deve essere adottato il criterio di calcolo di cui all'articolo 17 dell'Allegato A, deliberazione 51/2018 e ss.mm.ii.; il prelievo annuo è inoltre differenziato per mese ai sensi di quanto previsto all'articolo 15, comma 3 del medesimo Allegato. La stima della spesa annua deve essere riportata nella comunicazione solo se calcolabile con le modalità di cui alle "Regole per il calcolo della spesa annua stimata" pubblicate nella sezione "Trasparenza" del Portale Offerte; 6) la seguente frase: "Per un confronto in termini di spesa annua personalizzata delle offerte presenti nel mercato libero sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it".

Nel caso in cui il Cliente non voglia accettare le variazioni proposte unilateralmente dal Fornitore, la richiesta in forma scritta del Cliente finale dovrà essere esercitata secondo le modalità e i termini di cui all'invio del recesso. Il mancato rispetto del preavviso e/o delle modalità di invio della predetta comunicazione, comporta la corresponsione al Cliente degli indennizzi automatici in conformità a quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com - Testo coordinato con le integra zioni e modifiche apportate dalla deliberazione 109/2019/R/eel, dalla deliberazione 426/2020/R/com e dalla deliberazione 97/2021/R/com e ss.mm.ii.

19.3 Qualora il contratto preveda, nell'arco di 12 (dodici) mesi, Evoluzioni Automatiche delle Condizioni Economiche che comportino un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal Fornitore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso, Gaxa è tenuta a darne comunicazione in forma scritta al Cliente finale interessato in modo che tale comunicazione pervenga al medesimo Cliente con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi prima dell'inizio del successivo periodo di 12 (dodici) mesi e conterrà:

a) l'illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti delle evoluzioni automatiche di cui al comma 13.5 del Codice di condotta commerciale;

b) la decorrenza delle evoluzioni automatiche di cui al comma 13.5 del Codice di condotta commerciale;

c) la stima della spesa annua, escludendo le imposte:

i. per i clienti finali Condomini uso domestico, attraverso il riquadro "Spesa annua stimata in €/anno (escluse imposte e tasse)" della Scheda sintetica di cui all'Allegato 4 del Codice di condotta commerciale compilato secondo i criteri di cui all'articolo 27, commi da 27.2 a 27.4 del citato Codice di condotta commerciale; i corrispettivi utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua si intendono vigenti alla data di invio della comunicazione;

ii. per i clienti finali non domestici, una stima della spesa annua basata su un livello di consumo e un profilo individuati dal venditore secondo criteri specificati nella medesima comunicazione; la stima della spesa annua deve altresì risultare dall'applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente finale in relazione all'esecuzione del contratto di fornitura sottoscritto conseguentemente alla evoluzio ne automatica; i corrispettivi utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua si intendono vigenti alla data di invio della comunicazione; per

l'aggiornamento delle componenti a prezzo variabile, deve essere adottato il criterio di calcolo di cui all'articolo 17 dell'Allegato A, deliberazione 51/2018; il prelievo annuo è inoltre differenziato per mese ai sensi di quanto previsto all'articolo 15, comma 3 del medesimo Allegato.
La stima della spesa annua di cui alla presente lettera, deve essere riportata nella comunicazione solo se calcolabile con le modalità di cui alle "Regole per il calcolo della spesa annua stimata "pubblicate nella sezione "Trasparenza" del Portale Offerte;
d. la seguente frase: "Per un confronto in termini di spesa annua personalizzata delle offerte presenti nel mercato libero sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it". l'illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti delle evoluzioni automatiche , la decorrenza delle evoluzioni automatiche ,la stima della spesa annua per tale nuovo periodo secondo quanto previsto dalla normativa vigente nonché la la possibilità di effettuare il confronto delle offerte presenti nel mercato libero tramite il portale offerte luce e Gas dell'ARERA . Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore. L'arco di 12 (dodici) mesi decorre dalla data di inizio del periodo di validità delle Condizioni Economiche previsto contrattualmente che, per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della deliberazione 426/2020/R/COM e Del. 97/2021/R/com, coincide con la data di inizio di validità del contratto.
19.4 Nel caso in cui il Cliente non voglia accettare l'Evoluzione Automatica delle Condizioni Economiche rilevata dal Fornitore, la richiesta in forma scritta del Cliente finale dovrà essere esercitata secondo le modalità e i termini di cui all'invio del recesso. Il mancato rispetto del preavviso e/o delle modalità di invio della predetta comunicazione, comporta la corresponsione al Cliente di un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) Euro, in conformità a quanto previsto dall'allegato A alla deliberazio ne 366/2018/R/com - Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 109/2019/R/eel, dalla deliberazione 426/2020/R/com e dalla deliberazione 9712021/R/com e ss.mm.ii. In ogni caso, qualora per effetto delle delibere emanate dall'ARERA e/o a seguito di ulteriori provvedimenti che potranno essere emanati dalle autorità competenti che dovessero apportare delle modifiche alla normativa vigente che disciplina il settore dell'energia elettrica e/o a seguito di straordinari eventi sociopolitici, finanziari ed economici (a titolo esemplificativo: attentati terroristici, black-out generalizzati, embarghi, interruzione dei flussi d'approvvigionamento, repentine oscillazioni delle quotazioni di materie prime), che dovessero comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche e/o giuridiche in base alle quali le parti si sono impegnate a stipulare il Contratto, Gaxa provvederà a negoziare con il Cliente nuove condizioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi entro 45 (quaranta cinque) giorni dal verificarsi dei suddetti provvedimenti/accadimenti. Il mancato accordo circa le nuove condizioni applicabili abiliterà Gaxa a recedere dal Contratto, dandone comunicazione al Cliente mediante lettera raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

20. COMUNICAZIONI

20.1 Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti il CONTRATTO devono essere trasmesse per iscritto e le comunicazioni a GAXA dovranno essere effettuate con le seguenti modalità: posta ordinaria al seguente indirizzo: Casella postale n. 242. Piazza del Carmine 27, 09123 Cagliari - posta elettronica all'indirizzo info@pec.gaxaenergia.it o info@gaxaenergia.it. Deve altresì essere trasmessa per iscritto a GAXA, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente il Punto di Prelievo.
20.2 GAXA si riserva di inviare le comunicazioni in forma scritta, anche digitale, ovvero anche tramite nota in fattura in tutti i casi non espressamente vietati dalla normativa vigente e provvederà ad inviare le comunicazioni al Cliente all'indirizzo di fornitura ovvero all'indirizzo di recapito comunicato dal Cliente al momento della conclusione del contratto. Potrà essere utilizzata anche la comunicazione a mezzo posta elettronica (e-mail) comunicata dal CLIENTE al momento della conclusione del contratto come recapito over ricevere le comunicazioni e la posta elettronica certificata (PEC) del CLIENTE risultante dal Registro delle Imprese o dal portale www.inipec.gov.it.
20.3 Restano salve le disposizioni di cui al CONTRATTO che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

21. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La legge applicabile al CONTRATTO è quella italiana. Per il Cliente Condominio uso domestico per ogni controversia originata dal presente Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano. Per il Cliente altri usi per ogni controversia originata dal presente Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

22. PROCEDURA DI RECLAMO E RISOLUZIONE EXTRA-GIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

22.1 Eventuali reclami e richieste di informazione possono essere inoltrate a GAXA, Servizio Clienti, info@pec.gaxaenergia.it o info@gaxaenergia.it utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.gaxaenergia.it. Nel caso non si utilizzi l'apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: ragione sociale, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta, codice POD o, qualora non disponibile, il codice cliente, il servizio a cui si riferisce il reclamo e una breve descrizione dei fatti contestati. GAXA è tenuta a rispondere al reclamo scritto entro le tempistiche previste dal TIQV. In caso di mancato rispetto dello standard di risposta ai reclami, GAXA corrisponderà al CLIENTE un indennizzo automatico come riportato nell'Informativa sui livelli di qualità commerciale che costituisce parte integrante del presente Contratto.
22.2 GAXA non è tenuta a corrispondere l'indennizzo automatico per le esecuzioni delle prestazioni qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell'esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al Cliente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi. Inoltre GAXA non è tenuta alla corresponsione dell'indennizzo automatico nel caso in cui al Cliente sia stato già corrisposto l'indennizzo automatico per mancato rispetto del medesimo livello specifico nell'anno solare in corso o in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il Cliente finale, per assenza di informazioni minime, quali la ragione sociale, nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta, il codice POD o, qualora non disponibile, il codice Cliente, una breve descrizione dei fatti contestati e il servizio a cui si riferisce il reclamo.
22.3 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale GAXA non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm) istituito dall'ARERA presso l'Acquirente Unico per la risoluzione delle eventuali controversie che dovessero insorgere o, in alternativa, presso i seguenti organismi di risoluzione delle controversie, ai quali GAXA si impegna a partecipare: presso organismi ADR riconosciuti. Per ulteriori informazioni sul Servizio conciliazione è possibile consultare i siti dell'Autorità e del Servizio, inviare una email al Servizio conciliazione all'indirizzo servizioconciliazione@acquirenteunico.it, oppure contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 (da telefono fisso o da cellula re). Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell'Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato.
22.4 L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

23. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E OBBLIGHI CONNESSI

GAXA ha reso disponibile copia del Codice Etico e la parte Generale del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/01 adottato dalla stessa mediante la pubblicazione degli stessi sul proprio sito all'indirizzo: www.gaxaenergia.it
Il CLIENTE si impegna ad attenersi ai principi indicati nei predetti documenti, nonché, qualora applicabile, alla normativa internazionale e nazionale di prevenzione dei rischi che possano determinare la responsabilità di GAXA conseguente alla commissione di reati.

24. INDENNIZZI AUTOMATICI

Per i soli Punti di Riconsegna del CLIENTE allacciati in Bassa tensione, qualora GAXA durante l'esecuzione del CONTRATTO non dovesse rispettare gli standard specifici di qualità commerciale cui è tenuta ai sensi del TIQV, al CLIENTE sarà corrisposto un indennizzo automatico base pari a 20 euro. In particolare, GAXA è tenuta a corrispondere l'indennizzo automatico base di cui sopra nelle seguenti fattispecie: a) mancata esecuzione della rettifica di fatturazione entro il tempo massimo di 90 giorni solari calcolato a partire dalla data di ricevimento da parte di GAXA della richiesta scritta di rettifica di fatturazione inviata dal CLIENTE finale relativa ad una fattura già pagata, fino alla data di corresponsione della somma non dovuta; b) mancata risposta motiva ta scritta al reclamo scritto entro il tempo massimo di 40 giorni solari calcolato a partire dalla data di ricevimento da parte di GAXA del reclamo scritto inviato dal CLIENTE fino alla data di invio al CLIENTE della risposta motivata scritta; c) mancata rettifica di doppia fatturazione entro il tempo massimo di 20 giorni solari calcolato a partire dalla data di ricevimento da parte di GAXA della richiesta scritta di rettifica inviata da parte del CLIENTE fino alla data di corresponsione della somma non dovuta. Sono inclusi i tempi per l'eventuale acquisizione da parte di GAXA di dati tecnici dal Distributore Locale. L'indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione: a) nel caso di esecuzione della prestazione oltre lo standard ma entro un tempo doppio dallo standard viene corrisposto l'indennizzo automatico base (20 euro); b) nel caso di esecuzione della prestazione oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dallo standard viene corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base (40 euro); c) se la prestazione avviene oltre un tempo triplo rispetto allo standard è corrisposto il triplo dell'indennizzo automati co base (60 euro). GAXA non è tenuta a corrispondere l'indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell'esecuzione della prestazio ne sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al CLIENTE o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi. Inoltre GAXA non è tenuta alla corresponsione dell'indennizzo automatico nel caso in cui al CLIENTE sia stato già corrisposto l'indennizzo automatico con riferimento al medesimo standard/livello nell'anno solare in corso, nonché in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il CLIENTE finale, per assenza di informazioni minime, quali nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura o telematico e il servizio a cui si riferisce il reclamo. L'indennizzo automatico sarà corrisposto al CLIENTE finale attraverso la detrazione dall'importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro 8 mesi dalla data di ricevimento da parte di GAXA del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione. Inoltre al CLIENTE sarà corrisposto ai sensi del Codice di Condotta Commerciale un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro nel caso di mancato rispetto di tempi, modi e contenuti previsti dal Codice di Condotta stesso per quanto attiene la comunicazione relativa alle eventuali variazioni unilate rali delle condizioni contrattuali. Le modalità di corresponsione di tale indennizzo automatico sono quelle previste dal TIQV. Il CLIENTE finale allacciato alla rete di distribuzione locale ha diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio al CLIENTE della comunicazione di costituzione in mora. Il CLIENTE avrà altresì diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a 20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura venga sospesa per morosità senza che GAXA abbia garantito al CLIENTE finale il rispetto del: a) termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora; b) termine massimo previsto dall'ARERA tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale della stessa; c) termine minimo previsto dall'ARERA tra la data ultima di scadenza di pagamento e la data della richiesta al distributore locale dell'intervento di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.

25. RIFERIMENTI NORMATIVI

Nell'ambito del presente contratto si fa riferimento ai seguenti riferimenti normativi, che includono anche le loro successive integrazioni e modifiche: • Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2009 e s.m.i. (D.Lgs. 79/99) • Decreto Legislativo n, 79 del 6 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 e s.m.i (D.Lgs 79/99). • Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 e s.m.i. (D.Lgs. 164/00) • DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (DPR 445/00) • Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e s.m.i. (D.Lgs. 231/01) • Delibera ARERA n. 229 del 18 ottobre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2001 e s.m.i. (Del. 229/01) • Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002 e s.m.i. (D.Lgs. 231/02) • Direttiva CE n. 87 del 13 ottobre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 25 ottobre 2003 (Direttiva 2003/87/CE) • Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 e s.m.i. (D.Lgs. 196/03) • Delibera ARERA n. 138 del 29 Luglio 2004, pubblicata sul sito ARERA in data 31 Luglio 2004 e s.m.i (Del. 138/04) • Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2005, n. 235 (D. Lgs. 206/2005) - (Codice del Consumo) • Delibera ARERA n. 108 del 6 giugno 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 07 giugno 2006 e s.m.i. (Del. 108/06) - (CDRG) • Delibera ARERA n. 111 del 9 giugno 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 13 giugno 2006 e s.m.i.(Del. 111/06) • Delibera ARERA n. 181 del 2 agosto 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2006 e s.m.i. (Del. 181/06) • Delibera ARERA ARG/gas 64 del 28 maggio 2009, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2009 e s.m.i. (Del. ARG/gas 64/09)- (TIVG) • Decreto Min. Svil. Economico del 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2009 e s.m.i. (D. Min. Svi. Eco. 31/07/09) • Delibera ARERA ARG/elt 107 del 30 luglio 2009 pubblicata sul sito ARERA in data 04 agosto 2009 e s.m.i. (Del. ARG/elt 107/09) - (TIS) • Delibera ARERA ARG/gas 99 del 21 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 29 luglio 2011 e s.m.i. (Del. ARG/gas 99/11) - (TIMG) • Delibera ARG/ elt 104/11 del 28 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2011 e s.m.i. (Del. ARG/ elt 104/11) • Delibera 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e s.m.i. (Del. 413/2016/R/com) - (TIQV) • Delibera ARERA 40/2014/R/gas del 6 febbra io 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 7 febbraio 2014 e s.m.i. (Del. 40/2014/R/gas) • Delibera ARERA 398/2014/R/eel del 31 luglio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 1 agosto 2014 e s.m.i. (Del. 398/2014/R/eel) • Delibera ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 20 ottobre 2014 e s.m.i. (Del. 501/2014/R/com) • Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2015 e s.m.i. (Del. 258/2015/R/com) - (TIMOE) • Delibera ARERA 48712015/R/eel del 14 ottobre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 19 ottobre 2015 e s.m.i. (Del. 487/2015/R/eel) • Delibera ARERA Del. 102/2016/R/com del 10 marzo 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 11 marzo 2016 e s.m.i. (Del. 102/2016/R/com) • Delibera ARERA 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e s.m.i. (Del. 209/2016/E/com)- (TICO) • Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/67 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016 (GDPR 2016/679) • Delibera ARERA n. 463 del 4 agosto 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016 e s.m.i (Del. 463/2016/R/com) - (TIF) • Delibera ARERA 228/2017 /R/ com del 6 aprile 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 7 aprile 2017 e s.m.i. (Del. 228/2017/R/com)- (TIRV) • Delibera ARERA 555/2017 /R/com del 27 luglio 2017 pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2017 e s.m.i. (Del. 555/2017 /R/ com) - (PLACET) • Delibera ARERA 593/2017/R/com del 3 agosto 2017 pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2017 e s.m.i. (Del. 593/2017 /R/com) - (TISIND) • Delibera ARERA 783/2017 /R/com del 23 novembre 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 24 novembre 2017 e s.m.i. (Del. 783/2017 /R/com) • Delibera ARERA 77/2018/R/ com del 8 febbraio 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 9 febbraio 2018 e s.m.i. (Del. 7712018/R/com) • Delibera ARERA 569/2018/R/com del 13 novembre 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 14 novembre 2018 e s.m.i. (Del. 569/2018/R/com) - (Disciplina della prescrizione)· Delibera ARERA 148/2019/R/gas del 16 aprile 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 19 aprile 2019.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER IL CLIENTE

INFORMATIVA SUI LIVELLI DI QUALITÀ COMMERCIALE DI GAXA S.p.A.
I livelli specifici di qualità commerciale definiti nel Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIOV) di cui all'Allegato A alla Del. 413/2016/R/com e s.m.i. prevedono che GAXA S.p.A. sia tenuta a: a) inviare risposta motivata ai reclami scritti entro 30 giorni solari dal ricevimento del reclamo; b) provvedere a rettifica di fatturazione di bolletta già pagata o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione entro 60 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rettifica 0, con riferimento alle sole fatture con periodicità quadrimestrale, 90 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rettifica; e) provvedere a rettifica di doppia fatturazione entro 20 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rettifica.

INDENNIZZI AUTOMATICI
Nel caso in cui Gaxa non rispetti i livelli specifici di qualità definiti dal TIQV è tenuta al versamento di un indennizzo automatico il cui importo è variabile in base al ritardo con cui viene erogata la prestazione: qualora la prestazione venga eseguita oltre lo standard previsto ma entro un tempo doppio rispetto allo standard l'indennizzo è pari a 25 € (indennizzo automatico base); qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo doppio dello standard previsto ma entro un tempo triplo dello standard l'indennizzo è pari a 50 €; qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo triplo dello standard previsto l'indennizzo è pari a 75 €. Gaxa non è tenuta a corrispondere l'indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell'esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al CLIENTE o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi, a titolo di esempio, solo limitatamente agli standard generali, rientrano eventuali ritardi del distributore a mettere a disposizione i dati tecnici richiesti da Gaxa. Inoltre Gaxa non è tenuta alla corresponsione dell'indennizzo automatico nel caso di reclami scritti aventi oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell'Allegato A alla Del. 656/2015/R/eel (TIQE), nel caso in cui al CLIENTE sia stato già corrisposto l'indennizzo automatico nell'anno solare in corso per mancato rispetto del medesimo livello specifico, in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il CLIENTE finale, per assenza delle informazioni minime previste dal TIQV, quali nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta, il servizio a cui si riferisce il reclamo, il codice POD o PDR o, qualora non disponibile, il codice cliente e una breve descrizione dei fatti contestati. L'indennizzo automatico sarà corrisposto al CLIENTE finale attraverso la detrazione dall'importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro 6 mesi dalla data di ricevimento da parte di Gaxa del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione ovvero 8 mesi dalla medesima data, nel caso di fatture con periodicità quadrimestrale. Nel caso in cui l'importo della prima fatturazione addebitata al CLIENTE finale sia inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la fatturazione deve evidenziare un credito a favore del cliente finale, che deve essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all'indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta. Il CLIENTE ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di periodo oltre il temine di cui all'art. 9 delle Condizioni generali di Contratto. In valore di tale indennizzo, corrisposto in occasione della prima fattura utile, è pari a: a) 6 € nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine di cui sopra; b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 € ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 €, raggiunto per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine di cui sopra. Tale indennizzo massimo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore come indicato di seguito: a) è pari a 40 € se l'emissione della fattura avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine di cui all'art 9 delle Condizioni generali di Fornitura; b) è pari a 60 € se l'emissione della fattura avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dallo stesso termine di cui sopra. Il CLIENTE ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico anche nel caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura nei settori gas ed elettrico come prevista rispettivamente dal Testo Integrato Morosità Gas (TIMG, Allegato A alla Del. Arg/GAS 99/11 e s.m.i.) e dal Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE, Allegato A alla Del. 258/2015/R/com e s.m.i.). In particolare è previsto un indennizzo automatico pari a: 1) 20 € nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza elettrica ai sensi del TIMOE) nonostante alternativamente: a) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento; b) mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice della sospensione della fornitura/chiusura del punto.

OFFERTE PLACET
Come previsto dall'ARERA, GAXA S.p.A. mette a disposizione, tra le offerte di mercato libero per la fornitura di energia elettrica, anche le offerte denominate PLACET, che prevedono condizioni contrattuali standard e strutture di prezzo definite dall'autorità e non prevedono deroghe alla delibera 463/2016/r/com e s.m.i. in materia di fatturazione.

SERVIZIO CLIENTI 800.05.01.01 (Numero verde da fisso e mobile)

Per reclami scritti o per l'esercizio del diritto di ripensamento:
GAXA S.p.A.
Casella Postale 242 - Piazza del Carmine 27 - 09123 Cagliari (CA)
info@gaxaenergia.it - info@pec.gaxaenergia.it